

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 347-20726 del 25.05.2012 di concessione di derivazione d'acqua da tre sorgenti nei Comuni di Borgiallo e Castelnuovo Nigra ad uso agricolo e zootecnico, assentita al Consorzio Rurale “Valle Sacra”.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 347-20726 del 25.05.2012-  
Codice univoco: TO-S- 10046, TO-S- 10047, TO-S- 10048

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

*Determina*

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Consorzio Rurale “Valle Sacra” (omissis) con sede legale in Borgiallo Via Cigliana 1, la concessione di derivazione d'acqua da tre sorgenti nei Comuni di Borgiallo e Castelnuovo Nigra, in misura di complessivi 3,1 l/s massimi e 2,4 l/s medi ad uso agricolo, per irrigare 37 ettari di terreno, e zootecnico per un volume inferiore a 1000 mc/anno, assimilabili all'uso agricolo ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalita' e secondo la periodicita' definita dalle leggi;
5. che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua nel cui bacino idrografico è inserito il prelievo in questione, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, o qualora risultasse necessario a seguito dell'applicazione del programma di misure citate in premessa, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 25.05.2012:

"(... omissis ...)

*Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)*

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa relativa alla sola sorgente S3, in quanto il prelievo supera la soglia di 2 l/s di portata massima, prevista dall'art. 9 del D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R per l'esercizio della derivazione in deroga al valore del DMV, senza indennizzo alcuno, la portata pari ad un terzo della portata istantanea che scaturisce dalla sorgente.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. Il concessionario dovrà adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA. (... omissis ...)"